

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

76.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPAGNOLI

INDICE

	PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	990
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	990
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791) . . . . .	990
PRESIDENTE . . . . .	990, 991, 992
COCCIA . . . . .	991, 992
LOSPINOSO SEVERINI . . . . .	993
MAZZOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	990
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	990, 992
STEFANELLI . . . . .	992
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 (3849);	

	PAG.
LAPENTA: Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (3733)	993
PRESIDENTE . . . . .	993, 995
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i> . . . . .	994, 995
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	995
<b>Proposta e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale ( <i>Testo unificato approvato dal Senato</i> ) (1614) . . . . .	995
PRESIDENTE . . . . .	995, 996
LOSPINOSO SEVERINI . . . . .	996
MUSOTTO, <i>Relatore</i> . . . . .	996

La seduta comincia alle 11,20.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo utile proporre un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1791.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791).**

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione del disegno di legge: « Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili ».

Ricordo che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

L'onorevole relatore ha facoltà di replicare agli oratori intervenuti nel dibattito.

MAZZOLA, *Relatore*. L'ipotesi, prospettata dal gruppo comunista, di unificare in un'unica marca tutti i diritti in esame, se pure in teoria è tale da contribuire efficacemente a snellire i servizi di cancelleria e, quindi, può apparire meritevole di accoglimento, in realtà si scontra con l'opposizione più ferma da parte del Ministero delle finanze, che esclude qualsiasi tentativo di radicale riforma del sistema previsto dal disegno di legge.

Pertanto, se non si vuole arenare il disegno di legge, bisogna trovare una soluzione che, pur venendo incontro alle esigenze prospettate in questa Commissione, non scardini il sistema.

Ciò si è concretamente realizzato attraverso un'ipotesi di emendamento formulata dal ministro della giustizia, che rappresenta l'unica possibilità di modificare il testo del disegno di legge in discussione senza incontrare una ferma opposizione da parte del Ministero delle finanze.

È stata, poi, sollevata l'obiezione che il cattivo funzionamento delle poste renderebbe assai scomodo e difficile il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento. Come è stato giustamente rilevato dal ministro, tuttavia, non è la prima volta che si creano per la macchina della giustizia

problemi derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi postali. Non è quindi giusto avanzare critiche nei confronti del disegno di legge in discussione, facendo riferimento alle carenze presenti nell'attività dei servizi postali.

Bisogna invece cogliere gli aspetti positivi del provvedimento, che sono rappresentati, innanzitutto, da una razionalizzazione del servizio di cancelleria e dallo sgravio di tali uffici da una serie di attività che non sono loro proprie, rendendo pertanto possibile recuperare un numero piuttosto elevato di cancellieri (cinquecento unità circa) per destinarli ai loro compiti di istituto, con notevole beneficio per l'amministrazione della giustizia.

Tenuto conto di questi aspetti largamente positivi del disegno di legge, il disagio che il nuovo sistema potrà creare per i liberi professionisti forensi è da considerarsi limitato e comunque non tale da giustificare un ulteriore rinvio dell'approvazione del provvedimento.

La Commissione si trova del resto di fronte ad una scelta obbligata: approvare o non approvare il disegno di legge. Ciò per la posizione assai rigida assunta dal Ministero delle finanze, che, come ho ricordato, si oppone ad ogni emendamento che vada al di là delle modifiche proposte dal Governo.

Per queste ragioni auspico che la Commissione decida rapidamente di approvare il disegno di legge in discussione, con gli emendamenti governativi che recepiscono le osservazioni formulate dalla Commissione finanze e tesoro.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore sulle considerazioni che ha avanzato in ordine al disegno di legge in discussione ed ai problemi ad esso legati. Desidero aggiungere, inoltre, che sotto ogni aspetto, politico, giuridico e logico, il provvedimento in esame esige il concerto con il Ministero delle finanze.

Considerate, poi, le obiezioni di carattere tecnico per l'adozione di sistemi diversi da quello previsto nel disegno di legge, manifestate dallo stesso Ministero delle finanze, che non ci permettono di apportare ulteriori modifiche al testo in discussione, ritengo che non sia vero che ci accingiamo ad instaurare un sistema vessatorio nei riguardi dei liberi profes-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

nisti forensi. L'approvazione del disegno di legge comporterà invece dei benefici miglioramenti nel funzionamento della macchina giudiziaria, a vantaggio naturalmente anche dei professionisti. Chi abbia praticato la professione forense, infatti, può rendersene facilmente conto. Si sa bene quali lunghe e complicate operazioni comportino il deposito della carta bollata presso il cancelliere, il conteggio della carta bollata che è stata utilizzata nel corso del processo, nella fase istruttoria e per la sentenza, ed i conteggi relativi alle spese di cancelleria.

Tutto questo rappresenta un sistema molto complicato, che non risponde neppure allo scopo di un pagamento esatto di quanto è dovuto, in quanto il ritorno funziona come sappiamo.

Rispetto al sistema attuale quello previsto dal provvedimento costituisce un miglioramento sostanziale. Si obietta che sarebbe stato meglio ricorrere al sistema delle marche da bollo, ma per le ragioni illustrate dal relatore ciò non è stato possibile. Occorre considerare che tale sistema creerebbe una difficoltà successiva, in quanto le marche non possono essere unificate, perché il loro introito affluirebbe interamente nel « calderone » del Ministero del tesoro, a meno che non si voglia destinare un esercito di impiegati al calcolo del costo di ciascuna causa, per poi chiedere il rimborso al Ministero del tesoro (e il sistema del rimborso funziona come tutti sappiamo).

Siamo quindi giunti a questo sistema, che non è vessatorio. Si tratta di questo: l'avvocato si reca nell'ufficio postale (nelle grandi città, dove questi problemi assumono una certa dimensione, l'ufficio si trova nello stesso palazzo di giustizia), effettua due versamenti contemporaneamente su due bollettini diversi, e con ciò ha risolto il problema. Mi sembra che questo sistema possa essere accettato perché, anche se imperfetto, risolve in misura rilevante il problema.

Prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge in discussione. I cancellieri infatti sono in agitazione per questo motivo da tempo immemorabile. Il provvedimento fu presentato nel marzo 1973, ma ricordo di aver partecipato nel 1965 ad un congresso di cancellieri, in cui già mi si fece presente appunto che i cancellieri non volevano fare i contabili. Vi è poi il problema, ricordato dal relatore,

del recupero dei cancellieri alle loro funzioni di istituto, cosa che è estremamente urgente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, modificato dall'articolo 4 della legge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dal seguente:

« L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale provvede, a norma dell'articolo 132 del codice, alla formazione dell'originale e ne affida la scritturazione al coadiutore-dattilografo giudiziario ».

COCCIA. Prima di approvare l'articolo 1 vorremmo fare delle ulteriori osservazioni che investono anche le altre parti del testo in discussione. Vorremmo infatti sottoporre alla meditazione dei colleghi alcune considerazioni su questo provvedimento, che non rappresenta cosa di poco conto, come si vuol far credere, perché con esso si innova profondamente una serie di operazioni contabili che producono conseguenze abbastanza importanti nella vita forense e giudiziaria nel suo insieme.

Per quanto riguarda lo stato di agitazione dei cancellieri, vorrei rilevare che, se sono passati due anni dalla presentazione di questo provvedimento (come ha posto in evidenza il relatore), è anche vero che il ministro di grazia e giustizia ne ha investito la competenza della nostra Commissione solo da alcuni mesi. Restano valide le osservazioni che abbiamo fatto in sede di discussione generale, né possiamo ritenere che siano stati dissipati i nostri dubbi dalle repliche che oggi hanno svolto il relatore ed il ministro. In sostanza, si afferma che quando legiferiamo non dobbiamo arrestarci di fronte alle difficoltà, alle disfunzioni o all'inefficienza dell'amministrazione dello Stato. D'accordo, ma noi dobbiamo anche tenerne conto, perché non è che parallelamente si proceda ad un potenziamento adeguato di quelle

amministrazioni dello Stato che sono chiamate a svolgere le funzioni che oggi vengono svolte dai cancellieri.

D'altra parte è anche vero che le operazioni relative al versamento dei contributi per le iscrizioni a ruolo e ad altre incombenze di carattere economico, soprattutto nel contenzioso civile, investono oggi i cancellieri e sono qualche cosa che certamente rende più gravoso il loro compito. Tuttavia la soluzione che ci viene offerta è tale che il rimedio può divenire peggiore del male. Dobbiamo tenere conto non solo della classe forense e di quello che rappresenta, ma anche delle altre amministrazioni su cui questo sistema verrebbe a gravare. L'amministrazione delle poste è in uno stato disastroso, come ha dichiarato lo stesso ministro delle poste; sappiamo con quali difficoltà fronteggia le domande di aumento delle comunicazioni e le disfunzioni che vi sono. Sappiamo come negli uffici postali, soprattutto nelle grandi città, vi siano enormi file di cittadini che devono effettuare una serie di versamenti. Ora, in questa situazione, in cui il Ministero delle poste non è in grado di risolvere problemi elementari, scaricare un'ulteriore incombenza su tale amministrazione non mi pare un modo brillante di trovare una soluzione.

Nelle grandi città tutti sappiamo in che condizione si trovino gli uffici postali che sono vicino agli uffici giudiziari. Teniamo presente che finiremmo per complicare la vita degli avvocati, con conseguenze abbastanza serie sull'aumento dei costi di giustizia e sulla gestione dell'attività professionale; gli avvocati dovrebbero fare la fila con tanti altri segretari, per effettuare versamenti in triplice direzione: uno alla procura, uno agli ufficiali giudiziari, uno alla corte d'appello. Tutto questo finirebbe per ripercuotersi in maniera catastrofica nell'organizzazione di vita di un avvocato, a meno che non disponga di uno stuolo di segretari. Se per caso viene effettuato un versamento irregolare, l'avvocato deve rettificare. Cosa si determinerà se il versamento non sarà stato fatto nella misura dovuta?

Abbiamo proposto la soluzione di marche diversificate, corrispondenti alle somme da pagare: è il sistema più semplice e moderno. Ci si può dire che ciò richiede una organizzazione complessa: ma non è un problema insolubile.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Come se il Ministero delle finanze non avesse già sufficienti problemi! Date rilevanza ad alcune situazioni di fatto che rendono difficile il funzionamento delle poste, ma non ad altre che, invece, rendono difficile il funzionamento del Ministero delle finanze.

COCCIA. La soluzione adottata nel disegno di legge, però, è molto più macchinosa: basti pensare ai riparti.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non c'è nessun bisogno di riparti: le somme sono accreditate ai rispettivi organi cui sono destinate.

COCCIA. Il problema del riparto esiste lo stesso.

Se è vero che i cancellieri sono oberati di lavoro, è anche vero che bisogna valutare con tranquillità i diversi aspetti del problema e, soprattutto, le conseguenze per gli uffici postali e gli avvocati. Per questo ci paiono inaccettabili le conclusioni del relatore, onorevole Mazzola: o respingere o accettare.

Bisogna seriamente domandarsi se la soluzione adottata risponda alle esigenze di semplificazione e di snellimento tante volte prospettate. Limitarsi a trasferire un carico di compiti estremamente gravosi da una amministrazione ad un'altra può essere una soluzione soddisfacente?

C'è da osservare, poi, che, se abbiamo conosciuto il parere del ministro della giustizia, noi qui stiamo operando senza conoscere affatto quello del ministro delle poste, che è interessato in modo diretto.

PRESIDENTE. Il Governo è rappresentato nella sua unità da ogni suo esponente.

COCCIA. Il gruppo comunista sollecita comunque un ripensamento; se non avverrà, sarà costretto a presentare radicali emendamenti perché la questione non è di poco conto.

STEFANELLI. Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle dell'onorevole Coccia.

Mi pare che la soluzione adottata nel disegno di legge sia espressione di una concezione che cristallizza le strutture dello Stato: essa, infatti non tende alla razionalizzazione dei servizi, ma recepisce del-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

le situazioni precostituite, assunte come immodificabili.

Mi pare che il versamento forfettario, con una marca unificata, per i giudizi in pretura, e diversificata rispetto alle varie istanze, sollevi l'amministrazione della giustizia e l'amministrazione dello Stato da oneri complessi e pesanti e, quindi vada incontro alle esigenze di snellimento e razionalizzazione degli uffici; altrettanto, invece, non può dirsi per la soluzione delineata dal Governo.

Condivido quanto ha detto l'onorevole Coccia sulle conseguenze in capo agli utenti della giustizia: all'articolo 5 si prevede che il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile se manchino nel piego le ricevute o le marche indicate nel secondo comma dello stesso articolo o se le ricevute o le marche siano di importo inferiore a quello prescritto. Questo porta a trasferire l'esame di parecchi ricorsi su dati affatto formali.

Un altro elemento (attendo di essere smentito dal ministro Reale): mi pare che le spese di giustizia previste dalle tabelle rappresentino un ulteriore aumento del carico di spese per gli utenti della giustizia. Ho detto: « Attendo di essere smentito », perché nella tabella allegata agli emendamenti mi pare ci siano delle previsioni che meritano attenzione. Basti pensare al notevole aumento previsto per i tributi nelle tabelle allegate al disegno di legge.

Ritengo che sia comunque valido il rilievo formulato dall'onorevole Coccia, in quanto potrebbe risultare molto produttivo acquisire, riguardo alla materia oggetto del provvedimento ed in particolare sugli emendamenti predisposti dal Governo, il parere di esperti appartenenti ad altri settori dell'amministrazione dello Stato, ed, in particolare, il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di poste, telecomunicazioni, finanze e tesoro.

LOSPINOSO SEVERINI. Il gruppo democratico cristiano è favorevole ad un rinvio ad altra seduta del seguito della discussione del disegno di legge, in modo che la materia possa essere ulteriormente approfondita alla luce degli elementi emersi nel dibattito.

Ci rendiamo, infatti, conto delle difficoltà, evidenziate dal ministro e dal relatore, cui si andrebbe incontro insistendo nel voler radicalmente modificare il sistema previsto dal testo in discussione. Ci

rendiamo, però, anche conto della validità delle osservazioni avanzate dagli onorevoli Coccia e Stefanelli, e del fatto che esse debbono essere attentamente meditate. È giusto, infatti, che vada posta molta attenzione a non correre il rischio di varare delle disposizioni che vadano ad appesantire ulteriormente l'attività di un settore che già, allo stato attuale delle cose, si svolge con difficoltà.

Un rinvio potrebbe inoltre favorire la possibilità di nuovi contatti con il Ministero delle finanze, allo scopo di raggiungere un accordo che permetta di predisporre un sistema più snello di quello attualmente previsto dal testo in discussione.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Prendo atto della propensione espressa dalla Commissione. Auspico per altro che un rinvio non comprometta troppo a lungo la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Alla luce di quanto emerso dal dibattito, invito gli onorevoli Coccia e Stefanelli a presentare degli emendamenti che prefigurino una soluzione alternativa a quella attualmente prevista dal disegno di legge, in merito alla quale la Commissione potrà richiedere il parere della VI Commissione e, sulla base di tale parere, sottoporre una nuova soluzione all'esame del Governo.

Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 (3849); e della proposta di legge Lapenta: Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (3733).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione in favore del personale

dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975»; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Lapenta: « Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 15 luglio scorso la I Commissione (affari costituzionali) aveva espresso il seguente parere:

« Parere favorevole sui provvedimenti richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di indicare specificatamente le singole mansioni per le quali è prevista la corresponsione del compenso e a condizione che il periodo di tempo, di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 3849, considerato ai fini della corresponsione della indennità per lavoro straordinario, sia corrispondente a quello previsto per lo svolgimento delle operazioni di competenza degli uffici circoscrizionali ».

Nella seduta del 17 luglio la nostra Commissione aveva deliberato di richiedere il parere delle Commissioni I e V (bilancio) sul seguente emendamento del Governo, riferito all'articolo 1 del disegno di legge:

*Aggiungere i seguenti commi:*

« L'autorizzazione è estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimità delle richieste di *referendum* e per il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 30 dicembre 1975.

Resta fermo per gli addetti ai centri elettronici il disposto dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 ».

Comunico che la V Commissione, nella seduta del 22 luglio, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge

n. 3849, nonché all'emendamento del Governo trasmesso dalla Commissione di merito in data 18 luglio 1975, parere estensibile anche alla connessa proposta Lapenta n. 3733 negli stessi limiti di spesa e con le medesime indicazioni di copertura ».

A sua volta, la I Commissione il 23 luglio ha adottato la seguente deliberazione:

« Parere favorevole al primo comma dell'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo e trasmesso dalla Commissione di merito in data 18 luglio 1975 e contrario al secondo comma in quanto sia diretto a consentire agli addetti ai centri elettronici il cumulo delle ore di straordinario previste dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Mi sembra che, come già precedentemente segnalato, la proposta di legge si possa ritenere assorbita dal disegno di legge, in quanto la prima prevede l'estensione dell'articolo 21 della legge 8 marzo 1975 al personale delle cancellerie giudiziarie, mentre il disegno di legge estende più in generale tale norma ai dipendenti del Ministero di grazia e giustizia relativamente ai compensi per lavoro straordinario in occasione delle consultazioni popolari del 1975.

L'emendamento aggiuntivo del Governo mira ad estendere la portata di tale norma al personale addetto ai servizi degli uffici centrali per il *referendum*, in occasione della prossima consultazione, nel periodo intercorrente dal 1° settembre al 30 dicembre 1975.

Il parere contrario espresso dalla I Commissione (affari costituzionali) in ordine alla seconda parte dell'emendamento del Governo corrisponde ad alcune osservazioni già espresse nella precedente seduta, e che il ministro si era riservato di valutare; si potrebbe pensare, cioè, che le 70 ore di lavoro straordinario per gli addetti ai centri elettronici, previste nel secondo comma, siano cumulabili con le 80 ore previste nel primo comma. Con l'eliminazione della seconda parte, gli addetti ai centri elettronici restano soggetti ad una normativa analoga a quella generale.

Sono quindi favorevole al disegno di legge ed all'emendamento del Governo, pre-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

via soppressione della seconda parte di questo.

Resta tuttavia ancora un problema da risolvere, essendo necessario, per ottemperare al parere espresso il 15 luglio dalla I Commissione, modificare l'articolo 1 del disegno di legge in modo da precisare « che il periodo di tempo considerato ai fini della corresponsione della indennità per lavoro straordinario, sia corrispondente a quello previsto per lo svolgimento delle operazioni di competenza degli uffici circoscrizionali ».

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei ricordare brevemente la *ratio* del disegno di legge. Nel marzo del 1975, quando è stata approvata la legge n. 39 che abbassava a diciotto anni la maggiore età, si presentò la necessità di compiere le operazioni atte a far votare i diciottenni nella prima consultazione successiva. Su richiesta del Ministero dell'interno si stabilì che, dovendosi provvedere ad una maggiore mole di lavoro, occorreva prevedere di compensare le ore di lavoro straordinario. Tale normativa non fu estesa al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, che pure ha effettuato ore di lavoro straordinario per il rilascio dei certificati penali, eccetera. Questo è il fondamento del disegno di legge, che riproduce la stessa formulazione dell'articolo 21 della legge n. 39, estendendone la portata ad una categoria che era stata dimenticata. Non comprendo come si possa ottenere una maggiore identificazione del periodo di lavoro rispetto a quella già prevista nella legge n. 39. Non sono in grado in questo momento di stabilire un arco temporale.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. A mio avviso la preoccupazione della I Commissione è eccessiva, perché non è che in tutti i casi debbano essere retribuite ottanta ore di lavoro straordinario, ma sarà il capo ufficio a certificare il numero di ore di lavoro effettivamente prestato.

PRESIDENTE. Bisognerebbe chiedere alla I Commissione di rivedere il parere già espresso: non mi sembra giusto che una norma, che per una categoria ha avuto una certa estensione, poi, per un'altra, che si ritiene ugualmente impegnata, debba trovare dei limiti così ristretti.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vi è, poi, da notare che ci sono dei compiti che vanno al di là degli uffici in questione: ad esempio quello del ricevimento delle liste.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito di richiedere, sulla base delle considerazioni espresse dal ministro di grazia e giustizia e dal relatore, un nuovo parere alla I Commissione (affari costituzionali).

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (Testo unificato approvato dal Senato) (1614).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvati, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 31 gennaio 1973.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 30, iniziata nella seduta del 10 aprile scorso. Ne do nuovamente lettura:

ART. 30.

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

MUSOTTO, *Relatore*. Desidero informare la Commissione che il Comitato ristretto ha approfondito il problema riguardante i reati commessi col mezzo della stampa periodica. Sono stati ascoltati tra l'altro anche rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Alla luce di quanto emerso da questi contatti e dall'attività del gruppo di lavoro, mi riprometto di presentare un emendamento tendente a modificare il testo dell'articolo 30, come segue: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile ovvero i capi servizio che, omettendo, nella sfera della rispettiva competenza, di controllare il contenuto del periodico cui prestano la loro attività, non impediscono, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, sono puniti con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà».

L'emendamento tende a stabilire che, fuori dai casi di concorso nel reato, la responsabilità ricada o sul direttore responsabile o sul vicedirettore ovvero sul caposervizio competente; ciò per non addossare al direttore responsabile l'onere di controllare ogni parte della pubblicazione e per evitare, nello stesso tempo, che non vi sia alcuno chiamato a rispondere penalmente dello scritto delittuoso.

PRESIDENTE. L'emendamento che il relatore ha annunciato di voler presentare dovrà essere, a mio avviso, oggetto di attenta meditazione per accertare se vi sia la possibilità che le disposizioni in esso contenute siano interpretate nel senso che alla responsabilità del direttore si cumuli quella dei capiservizio.

MUSOTTO, *Relatore*. No, com'è formulato l'emendamento esclude tale cumulo. Il pericolo, infatti, era proprio questo. Di-

versamente, ripieghiamo verso la formula e la soluzione adottate dal Senato.

PRESIDENTE. La proposta del relatore tiene in considerazione le osservazioni ed i rilievi fatti dalla Federazione nazionale della stampa e dal Consiglio nazionale dei giornalisti; però, mi sembra ugualmente che un attimo di riflessione sia necessario.

LOSPINOSO SEVERINI. Bisogna chiarire quando scattano le diverse responsabilità ed è necessaria la pubblicizzazione della responsabilità dei vari capiservizio.

MUSOTTO, *Relatore*. È implicito che la responsabilità deve essere pubblicizzata; il caposervizio, per avere una figura giuridica, deve essere ben delineato: alla figura giuridica deve corrispondere un preciso settore di competenza.

PRESIDENTE. I problemi mi sembrano due; da un lato la pubblicizzazione del ruolo dei capiservizio, che deve essere esplicita nel giornale, e dall'altro la responsabilità del direttore che, a mio avviso, può essere individuata solo per quel tipo di articoli o notizie che non possono comunque sfuggire al direttore per la loro rilevanza di carattere generale; l'articolo di fondo, ad esempio. Mi sembra comunque che sia necessaria una certa riflessione.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO